

Direttiva (UE) 2022/211 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2022 che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali

Tabella di concordanza

Direttiva (UE) 2022/211	Legislazione nazionale DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51 Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.	Norme di adeguamento interno
<p>Articolo 1 Modifica della decisione quadro 2002/465/GAI</p> <p><i>"All'articolo 1, paragrafo 10, della decisione quadro 2002/465/GAI è aggiunto il comma seguente: «Nella misura in cui le informazioni utilizzate per le finalità di cui al primo comma, lettere b), c) e d), comprendono dati</i></p>	<p>Art. 1, commi 2 e 3</p> <p>2. Il presente decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.</p>	<p>Non è necessario un intervento di adeguamento.</p>

personali, esse sono trattate solo in conformità della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (), e in particolare dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, della stessa".*

3. Il presente decreto non si applica ai trattamenti di dati

personali:

a) effettuati nello svolgimento di attività concernenti la sicurezza nazionale o rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea e per tutte le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea;

b) effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie

dell'Unione europea.

Art. 2 comma 1

Let. g) autorità competente :

«1) qualsiasi autorità pubblica dello Stato, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; 2) qualsiasi altro organismo o entità incaricato dagli ordinamenti interni di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici

a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica»;

Let. h) titolare del trattamento: «l'autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]» (art. 2, co. 1, lett. h).

Articolo 2 Recepimento		<u>Non sono previsti interventi normativi di recepimento</u>
Articolo 3 Entrata in vigore		<u>Non sono previsti interventi normativi di recepimento</u>
Articolo 4 Destinatari Attuazione		<u>Non sono previsti interventi normativi di recepimento</u>